



Municipio
Piazza Col C. Bernasconi 1
6830 Chiasso

Tel. +41 (58) 122 48 21
Fax +41 (91) 695 08 49
municipio@chiasso.ch

ORDINANZA MUNICIPALE

RIGUARDANTE L'UTILIZZAZIONE DELLO STADIO DEL GHIACCIO DURANTE IL PERIODO ESTIVO

Il Municipio di Chiasso,

richiamato l'articolo 192 LOC, al fine di disciplinare l'utilizzo dello stadio del ghiaccio durante il periodo estivo, fissa le seguenti norme:

I. IN GENERALE

1 - USO PISTA GHIACCIO

Il Municipio, su preavviso del Dicastero Sport e Tempo libero (in seguito denominato "Dicastero"), può concedere in affitto lo stadio del ghiaccio, contro pagamento della relativa tassa, ad associazioni, enti, organismi, ditte che ne fanno richiesta primariamente per manifestazioni di carattere sportivo.

Qualora il calendario lo permetta, il Municipio può concedere l'utilizzo dello stadio del ghiaccio per:

- a) manifestazioni di carattere culturale, ricreativo, politico, professionale, filantropico;
- b) manifestazioni ed esposizioni di carattere commerciale, pubblicitario, agricolo o artigianale;
- c) manifestazioni a scopo di lucro ed esposizioni di vendita.

2 - PERIODO D'ESERCIZIO

Il periodo estivo d'esercizio dello stadio del ghiaccio s'estende da inizio aprile alla fine d'agosto.

3 - IMPIANTI UTILIZZABILI

Per impianti utilizzabili si intendono la piastra in beton, l'area circostante la piastra in beton fino alla recinzione metallica, gli spogliatoi ed i servizi annessi, la tribuna con l'esclusione del bar, e il locale cassa.

Gli impianti possono venir locati totalmente o parzialmente.

4 - SORVEGLIANZA

La sorveglianza del stadio del ghiaccio è affidata al Municipio e per esso al Dicastero dello Sport e Tempo libero.

5 - UTILIZZAZIONE

Il Municipio detiene la competenza esclusiva per stabilire sulla concessione della struttura ai fini delle manifestazioni. L'utilizzazione di accessori non compresi nell'inventario della pista dovrà essere preavvisata dal Dicastero. Tutti gli oneri derivanti dagli interventi destinati alla messa a disposizione di questi accessori saranno assunti dall'utente.

6 - DOMANDE DI CONCESSIONE

Le domande per l'uso dello stadio del ghiaccio devono essere inoltrate per iscritto al Municipio, accompagnate dal programma di massima della manifestazione, la presumibile partecipazione e le necessità di sistemazione degli impianti, entro il mese di ottobre dell'anno precedente.

Eccezionalmente potranno venir accolte anche domande tardive a condizione che gli impianti siano liberi.

Di regola, nell'assegnazione dell'impianto, le associazioni, le società, gli istituti o enti di Chiasso godono della precedenza rispetto ad altri.

Eventuali rinunce, entro 3 settimane dall'utilizzazione, sono soggette al pagamento di un'indennità per spese amministrative.

7 - PERMESSO DI MESCITA

Il Comune, previa espressa domanda, può autorizzare la vendita di bibite e la distribuzione di pasti all'interno dello stadio.

Sono parimenti applicabili tutte le disposizioni della legge sugli esercizi pubblici.

In particolare è richiamato il divieto di vendere alcol ai minorenni (meno di 18 anni) e l'obbligo di prevedere almeno 3 bibite analcoliche di un prezzo inferiore alla bibita alcolica più a buon mercato.

8 - CONSEGNA DEGLI SPAZI

La consegna degli ambienti viene fatta, di regola, dal Dicastero non prima di un giorno dalla data della manifestazione.

Il termine di riconsegna degli impianti è limitato a 24 ore dopo la manifestazione.

Per manifestazioni di poca importanza la consegna ha luogo alle ore 08.00 del giorno della manifestazione e la riconsegna alle ore 08.00 del giorno successivo.

Il Comune si impegna a consegnare gli spazi puliti ed in perfetto ordine. Al momento della consegna degli spazi il Comune farà sottoscrivere all'organizzatore un protocollo attestante il buono stato delle strutture. Al momento della riconsegna un analogo protocollo certificherà lo stato delle strutture con gli eventuali danni; le spese di ripristino dello stato originario così come gli oneri per la riparazione dei danni verranno addebitate all'utente.

E' facoltà del Municipio richiedere un deposito preventivo quale garanzia.

II. TARIFFE

9 - UTILIZZAZIONE GENERALE

- a) Manifestazioni di carattere sportivo per 24 ore di concessione 150.--
- b) manifestazioni di carattere patriottico, culturale, artistico, politico, religioso, ricreativo e professionale
- 1) organizzate da enti locali per 24 ore di concessione 300.--
- 2) organizzate da enti regionali o cantonali per 24 ore di concessione 600.--
- c) manifestazioni di carattere commerciale, esposizioni agricole o artigianali per 24 ore di concessione 1'000.--
- a) manifestazioni a scopo di lucro e esposizioni di vendita per 24 ore di concessione + 5 % sull'incasso lordo 1'200.--
- ritenuto un minimo di 600.--
- e) disdetta - indennità unica 100.--
- f) Il Municipio può, a sua discrezione, ridurre le tariffe sopra indicate.
- g) Per manifestazioni ricreative e a scopo di lucro, organizzate da enti di beneficenza e Società Sportive cittadine iscritte nell'elenco della conferenza delle società sportive di Chiasso per finanziare la propria attività, verrà applicata la tariffa prevista al cpv. b) punto 1).
- h) Nella tassa di concessione sono comprese le spese per l'illuminazione ed il consumo normale di energia elettrica.
- i) La tassa di concessione è dovuta anche per i giorni necessari alla sistemazione degli ambienti, prima e dopo la manifestazione.

10 – PRESTAZIONI PERSONALE DEL COMUNE

Per la manovra delle attrezzature, la sistemazione degli ambienti, la pulizia o altri fabbisogni, l'utente verserà al Comune, per gli orari di lavoro normali, l'importo previsto dalla Società Svizzera Impresari Costruttori, Sezione Ticino - Tariffe a regia - per l'anno di competenza, alla posizione manovale, con uno sconto del 10 %.

Per le ore effettuate oltre l'orario normale di lavoro dovranno essere corrisposti i seguenti supplementi:

lunedì - venerdì:	dalle ore 06.00 alle ore 08.00	
	dalle ore 18.00 alle ore 20.00	25 %
	dalle ore 20.00 alle ore 06.00	50 %
sabato e festivi:	per tutto il giorno	100 %

E' riservato l'adeguamento di queste indennità da parte del Municipio.

11 - MODALITA' DI PAGAMENTO

L'ammontare delle indennità è fissato nella lettera di concessione.

Le tasse d'uso sono da corrispondere anticipatamente; eventuali conguagli a manifestazione terminata.

III. DISPOSIZIONI PER IL BALLO, I CONCERTI E PROROGHE D'ORARIO

12 - PERMESSI PER IL BALLO, I CONCERTI E PROROGHE D'ORARIO

L'ottenimento dei permessi per il ballo, l'organizzazione di concerti e la richiesta di proroghe d'orario è di competenza dell'utente. Essi dovranno venir richiesti, preventivamente, con la domanda di concessione al Municipio. L'autorizzazione per concerti è condizionata dall'accettazione da parte dell'organizzatore delle disposizioni specifiche di polizia.

Per tutte le manifestazioni pubbliche il cui pubblico è esposto a stimoli sonori o amplificati o in cui vengono generati raggi laser, devono essere rispettate le seguenti condizioni:

- ☞ gli organizzatori sono tenuti a rispettare il Regolamento di applicazione dell'Ordinanza federale concernente la protezione del pubblico delle manifestazioni dagli effetti nocivi degli stimoli sonori e dei raggi laser (ROSLa);
- ☞ si richiama in particolare l'obbligo da parte dell'organizzatore di notificare almeno 14 giorni prima della manifestazione alla Sezione della protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo del Dipartimento del Territorio, tramite un apposito formulario scaricabile al seguente link <https://www4.ti.ch/dt/da/spaas/upr/temi/rumore/sportello/formulari/> lo svolgimento di manifestazioni nelle quali sono utilizzati impianti di riproduzione sonora per via elettroacustica.

13 - ACCESSO ALLE MANIFESTAZIONI

La Polizia comunale ed i rappresentanti designati dal Municipio hanno libero accesso a tutte le manifestazioni e in tutte le strutture dello stadio del ghiaccio.

14 - SERVIZIO D'ORDINE INTERNO

Ogni organizzatore di manifestazioni deve predisporre un servizio d'ordine all'interno dello stadio del ghiaccio. Lo stesso è a suo carico, così come le spese per l'eventuale intervento dei pompieri, secondo la tariffa contemplata nel Decreto esecutivo che stabilisce le indennità ai Corpi Pompieri, del 23 dicembre 1985.

La polizia comunale, nel caso di richiesta e se le esigenze di servizio lo consentono, mette a disposizione il personale necessario alle seguenti condizioni:

- a) per agente ed ora di servizio normale: fr. 80.--.



b) per le ore effettuate oltre l'orario normale di lavoro dovranno essere corrisposti i seguenti supplementi:

lunedì - venerdì:	dalle ore 06.00 alle ore 08.00	
	dalle ore 18.00 alle ore 20.00	25 %
	dalle ore 20.00 alle ore 06.00	50 %
sabato e festivi:	per tutto il giorno	100 %

c) Le tariffe riguardanti le prestazioni di personale saranno adeguate annualmente al costo della vita.

15 - SERVIZIO D'ORDINE ESTERNO

La regolamentazione stradale e nei posteggi è a carico e di competenza del Comune.

IV. DISPOSIZIONI PARTICOLARI

16 - STAND E BANCARELLE

Senza il permesso del Municipio è vietato installare qualsiasi genere di stand per giochi, bancarelle di vendita e buvettes.

17 - ESPOSIZIONI E MANIFESTAZIONI PARTICOLARI

Gli utenti sono tenuti ad allacciarsi al quadro elettrico, appositamente allestito all'interno del locale tecnico. La posa di cavi di distribuzione è competenza del singolo utente. Il consumo è addebitato separatamente secondo le tariffe in vigore.

18 – DIVIETO DI FUMARE

All'interno delle balaustre delimitanti la piastra in beton è vietato fumare.

19 - RESPONSABILITA'

L'utente deve stipulare un contratto assicurativo per un'adeguata copertura della responsabilità civile.

Se la manifestazione di cui alla concessione non può aver luogo, l'utente è tenuto a versare un indennizzo per mancato uso, determinato a sua discrezione dal Municipio, a meno che i locali non possano venir concessi, in tempo utile, ad altro interessato.

Il Municipio declina ogni responsabilità per oggetti abbandonati o venuti a mancare e per danni che dovessero derivare a cose o a terze persone a dipendenza delle concessioni rilasciate.

20 - IMPIANTI A GAS LIQUEFATTO

Si rammenta che durante le manifestazioni che prevedono l'impiego di impianti a gas liquefatto (tra cui rientrano i grill a gas), possono essere utilizzati unicamente apparecchi a gas controllati conformemente alla Legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF).

V. DISPOSIZIONI FINALI

21 - Per tutto quanto non contemplato nella presente Ordinanza, il Municipio deciderà caso per caso e a suo insindacabile giudizio.

22 - La presente Ordinanza annulla e sostituisce ogni altra precedente disposizione in materia. La sua entrata in vigore è fissata per il 1° gennaio 2019.

PER IL MUNICIPIO,

il Sindaco:

Bruno Arrigoni



il Segretario:

Umberto Balzaretti

Pubblicata all'albo comunale dal 29 ottobre al 27 novembre 2018.

Contro la presente Ordinanza municipale è data facoltà di ricorso al lodevole Consiglio di Stato, Palazzo governativo, 6501 Bellinzona, entro il periodo di pubblicazione.